

ATTO N. 803

PROPOSTA DI LEGGE

*di iniziativa dei Consiglieri TIPPOLOTTI, GILIONI, MELASECCHÉ
GERMINI, BREGA e LIGNANI MARCHESANI*

“Disposizioni in ordine alle indennità dei Consiglieri regionali”

*Depositato al Servizio Assistenza sul Regolamento Interno,
Monitoraggio e Sviluppo Processi il 17.4.2007*

Trasmesso alla I Commissione Consiliare Permanente il 17.4.2007



Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Mauro Tippolotti, Mara Giloni, Enrico Melasecche Germini, Eros Brega ed Andrea G. Lignani Marchesani, concernente:
“Disposizioni in ordine alle indennità dei Consiglieri regionali”.

Art. 1

(Indennità dei consiglieri regionali)

1. L'indennità dei Consiglieri regionali, per garantire il libero svolgimento del mandato ai sensi dell'art 122, comma 4, della Costituzione, è fissata nella misura del settantacinque per cento (75%) della indennità dei membri del Parlamento nazionale.
2. Il contributo di cui all'articolo 4 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura del ventisette per cento (27%), è calcolato sull'indennità di cui al comma 1 al netto delle ritenute fiscali, in conseguenza della previsione dell'articolo 4 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.

Art. 2

(Modifica articolo 1, legge regionale n. 26/2000)

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 26 le parole “dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale 1 agosto 1972, n. 15” sono sostituite dalle parole “per i consiglieri regionali”.

Art. 3

(Decorrenza dell'indennità)

1. La corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 1 decorre dalla data della proclamazione.

Art. 4

(Sanzioni per assenza)

1. Le sanzioni per le assenze vengono determinate con il Regolamento interno ai sensi dell'articolo 59 dello Statuto regionale.



Art. 5

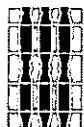
(Assegno al consigliere sospeso dalla carica)

1. Al consigliere regionale sospeso dalla carica a norma del comma 4/bis dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 - come modificato dall'articolo 1 della legge 12 gennaio 1994, n. 30 - spetta, dal giorno del provvedimento di sospensione e per la durata dello stesso, un assegno pari all'indennità di carica di cui al comma 1 dell'articolo 1, ridotta del sessanta per cento (60%).
2. Al consigliere che sia stato sospeso, in caso di provvedimento di proscioglimento, è corrisposta una somma pari alla differenza tra l'indennità percepita e quella che sarebbe ad esso spettata durante il periodo di sospensione.

Art. 6

(Abrogazioni)

1. Sono e restano abrogate le seguenti leggi regionali:
 - a) legge regionale 1 agosto 1972, n. 15;
 - b) legge regionale 21 febbraio 1973, n. 11;
 - c) legge regionale 2 aprile 1973, n. 20;
 - d) legge regionale 21 gennaio 1976, n. 7;
 - e) legge regionale 25 agosto 1978, n. 48;
 - f) legge regionale 20 maggio 1980, n. 47;
 - g) legge regionale 6 agosto 1991, n. 20;
 - h) legge regionale 12 agosto 1994, n. 29.
2. Sono e restano abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) l'articolo 13 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 28;
 - b) l'articolo 1 della legge regionale 9 giugno 1998, n. 18;
 - c) il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 26;
 - d) l'articolo 2 della legge regionale 4 luglio 2003, n. 10;
 - e) il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 29 luglio 2003, n. 16.



Art. 7

(Norma finanziaria)

1. Il finanziamento degli oneri di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, e 5 della presente legge trova copertura negli stanziamenti previsti nella Upb 01.1.001 "Funzionamento del Consiglio regionale" la cui entità sarà annualmente determinata in sede di bilancio.
2. I risparmi derivanti dall'applicazione della presente legge costituiscono economie di bilancio.

Mauro TIPPOLOTTI

Mara GILIONI

Enrico MELASECCHIE GERMINI

Eros BREGA

Andrea G. LIGNANI MARCHESANI

The block contains five handwritten signatures, each written over a horizontal line. The signatures are: 1. A stylized signature for Mauro Tippolotti. 2. A signature for Mara Gilioni. 3. A signature for Enrico Melasecchie Germini. 4. A signature for Eros Brega. 5. A signature for Andrea G. Lignani Marchesani.

16 aprile 2007